



Ministero della salute

Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari

Dott. Luigi Ruocco
Ufficio 2 - Ufficio 3

Condizionalità e Sviluppo Rurale

Corso di formazione per veterinario aziendale
Roma 14/19 marzo 2019

OBIETTIVI ORIGINALI DELLA PAC

- Incrementare la produttività dell'agricoltura
- Assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola
- Stabilizzare i mercati
- Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
- Assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai Consumatori

STRUMENTI DELLA VECCHIA PAC

- Prezzi minimi garantiti
- Tariffe all'importazione – Sussidi all'esportazione
- Politica delle strutture
- Sostegno accoppiato
- Un modello di sviluppo europeo che perseguiva obiettivi sociali ed economici sostenendo il generico status di agricoltore


CRISI DELLA VECCHIA PAC

- Eccedenze strutturali di produzione
- Insostenibilità finanziaria (spesa alta e fuori controllo)
- Squilibri tra settori e contenziosi tra paesi membri
- Accresciuta sensibilità ambientale e per sanità e benessere degli animali
- Perdita di credibilità della PAC e progressivo tramonto della sua centralità nel processo di integrazione europea
 - Allargamento dell'UE

IL PROCESSO DI RIFORMA: le principali fasi

- Riforma Mac Sharry (1992) Nel pieno della trattativa GATT passa la riforma MacSharry, anche se limitata a seminativi e carne bovina, è una rottura col gradualismo passato, per la prima volta si mette in discussione il modello di sostegno accoppiato
- Agenda 2000 Obiettivi prioritari (Sicurezza alimentare – Difesa Ambientale – Sostenibilità), agricoltura multifunzionale basata su criteri qualità, redditività, competitività, sviluppo integrato, ecocompatibilità e tutela del territorio nelle aree rurali, **creazione del secondo pilastro (sviluppo rurale)**
- Riforma Fischler nel 2003 - Revisione a Medio Termine della PAC (Disaccoppiamento, Condizionalità, Agricoltura orientata al mercato)

La nuova architettura della PAC



ANNO 2017

54.000.000.000 di cui

- 40 miliardi aiuti diretti (cd 1 pilastro)
- 14 miliardi sviluppo rurale (cd 2 pilastro)

8 milioni di agricoltori nell'UE

**NEL PERIODO 2014/2020 ILBAGGET DESTINATO
ALL'ITALIA AMMONTA A CIRCA 50 MILIARDI**

Sviluppo Rurale

La politica di sviluppo rurale dell'UE aiuta le zone rurali dell'Unione ad affrontare la vasta gamma di problemi economici, ambientali e sociali del XXI secolo. Spesso chiamata "il secondo pilastro" della politica agricola comune (PAC), integra il regime di pagamenti diretti agli agricoltori con misure di gestione dei mercati agricoli (il cosiddetto "primo pilastro"). La politica di sviluppo rurale condivide una serie di obiettivi con altri fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE).

Sviluppo Rurale

Gli Stati membri e le regioni elaborano i rispettivi programmi di sviluppo rurale in funzione dei bisogni dei loro territori e tenendo conto di almeno quattro delle seguenti sei **priorità comuni dell'UE**:

- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
- potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste
- favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste
- incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
- promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Sviluppo Rurale

Le priorità in materia di sviluppo rurale sono suddivise in "**settori specifici**".

Nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri o le regioni fissano obiettivi quantificati rispetto a tali settori specifici. Poi indicano le misure che intendono attuare per raggiungere tali obiettivi e l'importo dei fondi che intendono stanziare per ognuna di esse.

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

RIFORMA PAC > Regime di pagamento unico

- Il regime di pagamento unico, introdotto con il Reg. (CE) 1782/2003 di riforma della PAC, dissocia il regime di aiuti dalle produzioni.
- Il Reg. (CE) 1307/2013 rappresenta la norma vigente per i pagamenti diretti agli agricoltori, abroga i regolamenti anteriori ovvero il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio (che a sua volta aveva abrogato il reg. (CE) 1783/2003 e il reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio.
- Dal regime di pagamento unico deriva il concetto di **disaccoppiamento**.

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Le disposizioni sulla condizionalità sono confermate e semplificate, subordinando il versamento dei pagamenti diretti al rispetto da parte degli agricoltori:

- a) delle condizioni agronomiche e ambientali stabilite dagli Stati membri al fine di limitare l'erosione del suolo, mantenere la struttura e le percentuali di sostanze organiche nei suoli e garantire un livello minimo di mantenimento;
- b) delle norme europee vigenti in materia di salute pubblica, di salute animale, dell'ambiente e di benessere degli animali.

Se le regole della condizionalità non sono rispettate dall'agricoltore, i pagamenti diretti a cui avrebbe diritto sono parzialmente decurtati o addirittura completamente soppressi.

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

DISACCOPPAMENTO

- L'accesso al regime unico non è in funzione della tipologia o della quantità di prodotto ottenuto, ma al rispetto da parte dell'operatore agricolo della condizionalità.
- Il sostegno economico comunitario viene erogato a condizione che siano rispettati determinati requisiti.
- Piuttosto che la quantità viene premiata la qualità della produzione: non interessa quanto si produce ma come si produce.

Dalla QUANTITA' alla QUALITA'

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

La CONDIZIONALITA':

rappresenta l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico dando un nuovo impulso all'applicazione delle norme sanitarie.

Non ulteriori obblighi da rispettare (nessuna nuova imposizione)

MA

Una motivazione in più per rispettare obblighi già esistenti

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

- SETTORE - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
 - TEMA PRINCIPALE: Acque (CGO 1)
 - TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio (CGO 1)
 - TEMA PRINCIPALE: Biodiversità (CGO 2-3)
 - TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
- SETTORE - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
 - TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare (CGO 4-5)
 - TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6-7-8)
 - TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali (CGO 9)
 - TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari (CGO 10)
- SETTORE – Benessere degli animali (CGO 11-12-13)

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Qualità declinata in termini “sanitari”

- Tracciabilità e rintracciabilità > Anagrafe zootecnica
- Sicurezza del consumatore > Ormoni, fitosanitari, sicurezza alimentare
- Lotta e prevenzione delle malattie animali > TSE
- Nuove sensibilità del consumatore > Benessere animale

Il Reg. (CE) 1307/2013 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Sottoscrizione degli impegni

Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda egli sottoscrive anche l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola.

Gli impegni da rispettare sono descritti nel [decreto ministeriale 18 gennaio 2018](#).

E il Ministero della salute?

Il Ministero della Salute ha considerato che:

- il sistema veterinario di fatto già effettua un'attività di controllo sugli ambiti afferenti ai CGO di interesse veterinario;
- tale attività di controllo, con alcune integrazioni, può efficacemente essere ritenuta adeguata alle esigenze della condizionalità;
- diverse ragioni, non ultimo il richiamo della stessa normativa comunitaria ad utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già esistenti, fanno ritenere inopportuna l'istituzione di un doppio sistema (uno di parte sanitaria e uno di parte O.P.);
- per alcuni ambiti soltanto la competenza veterinaria può offrire adeguate garanzie sulla corretta esecuzione dei controlli stessi.

Quindi



Il Ministero della salute con le Regioni e le Province autonome, il MIPAAF e AGEA ha sottoscritto il

PROTOCOLLO D'INTESA

Nel protocollo sono descritte le modalità di selezione del campione, le tempistiche per lo svolgimento dei controlli e per la messa a disposizione dei risultati del controllo. Negli allegati tecnici del protocollo tra l'altro è stabilito che l'autorità di controllo dovrà inviare sempre all'organismo pagatore **copia di tutte le relazioni di controllo con infrazioni e prescrizioni**



SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002 pag. 1)

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002.

- Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:
 - 1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
 - 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti (controllato nell'ambito del CGO 9);
 - 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari (controllato anche per il CGO 5);
 - 1.d tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
 - 1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
 - 1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002

- Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda:

3.a assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite (controllato nell'ambito del CGO 5);
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. assicurare l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto;

3.d assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002

- Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:
 - 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
 - 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

- Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda:
 - 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
 - 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
 - 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
 - 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d' allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d' azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l' uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all' identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

- A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
 - A.1 Richiesta al SV competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
 - B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN), comprensiva del totale di nascite e morti;
 - B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al Registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
 - C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

- A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il SV competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
 - A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.4 Comunicazioni al SV competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all' etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN;
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dall'apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

C. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni in entrata e in uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 L'allevatore, direttamente o tramite soggetto delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 L'allevatore, direttamente o tramite soggetto delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in ingresso da altra azienda.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN tramite a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio dell'attività (il Servizio veterinario, entro 7 gg dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - Avvalendosi del Servizio veterinario .
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 gg.

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016, nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine) entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima;
- C.4 Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

SETTORE
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicatione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di:

- Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
- Fosfato di dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
- Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti.

b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:

- PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
- PAT di non ruminanti comprese le farine di sangue (eccetto per i pesci di allevamento);
- prodotti sanguigni derivati da ruminanti.

c) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

d) Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 «Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza alla proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale» con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all'art. 15 del reg. (CE) 999/2001.

SETTORE
Benessere degli animali
TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali



CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)



Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004) e nella Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Grazie per
l'attenzione**

Contatti:
l.ruocco@sanita.it